

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2016.

Riparto rata di ammortamento, anno 2016, per mutui relativi alla messa in sicurezza di edifici scolastici statali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha novellato il citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo che a decorrere dal 2016 il contributo annuo dell'ammortamento del mutuo sia incrementato di 10 milioni annui, passando da 40 milioni a 50 milioni di euro;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con il quale si è proceduto al riparto del contributo annuale pari ad euro 40 milioni tra le regioni, sulla base del numero di edifici scolastici presenti, della popolazione scolastica e dell'affollamento delle strutture;

Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2015, n. 8875, con il quale, in ragione delle esigenze rappresentate dalle regioni in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti nel citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani annuali trasmessi dalle regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2016, n. 89 con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, restituito dalla Corte dei conti con nota del 7 giugno 2016 prot. n. 1986;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2016, n. 11418 con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016 (di seguito decreto n. 11418 del 2016) registrato dalla Corte dei conti competente in data 13 luglio 2016;



Considerato che l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha disposto, a decorrere dall'anno 2016, un incremento dell'ammortamento del mutuo di 10 milioni di euro all'anno;

Dato atto che l'art. 2, comma 3, del decreto del 23 gennaio 2015 prevedeva che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedesse, con proprio decreto, a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Dato atto che il riparto del contributo annuo di 40 milioni di euro è stato effettuato con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

Dato atto che l'art. 1, comma 1, lettera d) del sopracitato decreto n. 11418 del 2016 prevede quale termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riparto su base regionale delle risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quello del 15 marzo 2016;

Considerato che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2016, n. 89 (di seguito decreto n. 89 del 2016) si è proceduto al riparto degli ulteriori 10 milioni previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nelle more della sottoscrizione da parte dei Ministeri competenti del decreto di fissazione dei termini e delle modalità di definizione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016;

Dato atto che il sopracitato decreto di fissazione dei termini e delle modalità di definizione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016 è stato sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze solo in data 3 giugno e registrato dalla Corte competente in data 13 luglio per cui l'iter di definizione del decreto n. 89 del 2016 non è stato completato;

Considerato, quindi, necessario riproporre il riparto tra le Regioni degli ulteriori 10 milioni di euro annui, previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo i medesimi criteri stabiliti per il riparto dei 40 milioni di euro, previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 gennaio 2015 e di seguito indicati:

- a) numero di edifici scolastici presenti nella regione;
- b) popolazione scolastica;
- c) affollamento delle strutture scolastiche;

Dato atto che al fine di definire la ripartizione tra le regioni del contributo annuo sono stati utilizzati i dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;

Dato atto che la somma ripartita con il dm n. 160 del 2015 in virtù di arrotondamenti di calcolo decimali è risultata pari ad € 40.000.000,01 in luogo dei € 40.000.000,00 dovuti;

Considerato, quindi, opportuno compensare il maggior centesimo attribuito con il dm n. 160 del 2015 con la ripartizione di cui al presente decreto;

Ritenuto quindi, di dover procedere alla ripartizione tra le Regioni del contributo annuo secondo i medesimi criteri definiti con il richiamato decreto interministeriale 23 gennaio 2015 e utilizzando la stessa proporzione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, e cioè attribuendo un maggior peso ai criteri relativi al numero degli edifici e al numero di alunni, rispetto al criterio dell'affollamento delle strutture scolastiche, che di fatto costituisce già una proporzione degli altri due criteri;


Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di determinare il volume di investimento derivante dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 e a compensazione del precedente riparto di cui al dm 160 del 2015, sono individuate le quote di contributo annuo, relative alla somma di euro 10.000.000,00 in € 9.999.999,99, di cui all'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, assegnato a ciascuna Regione, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, come di seguito riportate:

Regioni	Quota annuale
ABRUZZO	€ 265.499,43
BASILICATA	€ 130.612,23
CALABRIA	€ 453.907,52
CAMPANIA	€ 916.716,00
EMILIA-ROMAGNA	€ 667.861,61
FRIULI-VENEZIA G.	€ 228.003,15
LAZIO	€ 829.987,17
LIGURIA	€ 229.137,57
LOMBARDIA	€ 1.510.794,86
MARCHE	€ 314.606,62
MOLISE	€ 68.691,38
PIEMONTE	€ 771.978,68
PUGLIA	€ 732.824,10
SARDEGNA	€ 296.778,52
SICILIA	€ 858.945,35
TOSCANA	€ 650.283,18



UMBRIA	€ 184.291,43
VENETO	€ 868.799,17
VALLE D'AOSTA	€ 20.282,02
TOTALE	€ 9.999.999,99

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3570

16A07201

DECRETO 13 settembre 2016.

Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Trieste un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 10 ottobre 2008 con il quale la «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Lugo (Ravenna), un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 16 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale da Lugo (Ravenna) a Ravenna e a diminuire il numero degli allievi;

Visto il decreto in data 31 marzo 2015 di autorizzazione ed attivazione di un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Mantova;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Trieste - via Canova n. 2 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 12 unità e, per l'intero corso, a 48 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 marzo 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 3 agosto 2016 trasmessa con nota prot. 2225 del 4 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di Psicoterapia psicoanalitica» è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Trieste - via Canova n. 2 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

